

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO PER LA NOMINA DEI
CURATORI SPECIALI EX ART. 473-BIS.8 C.P.C., CURATORI EX ART. 473-BIS.7 C.P.C.
DELLA PERSONA MINORE DI ETA' IN TUTTE LE PROCEDURE CHE LA
RIGUARDINO E DEI DIFENSORI DEGLI ADULTI NELLE PROCEDURE DI
ADOTTABILITA'**

Preambolo e scopo delle LINEE GUIDA

L'Unione regionale dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta ritenendo di primaria importanza individuare criteri che garantiscano la formazione di un Elenco di Avvocati preparati in diritto di famiglia e minorile da nominarsi quali curatori speciali e curatori della persona minore di età in tutte le procedure che la riguardino, nonché difensori degli adulti nelle procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ha ritenuto di predisporre le presenti Linee guida.

Art. 1

**ELENCO DEI CURATORI SPECIALI (ART. 473-BIS.8 c.p.c.) E DEI CURATORI DELLE
PERSONE MINORI DI ETA' (ART. 473-BIS.7 c.p.c.), NONCHE' DEI DIFENSORI DEI
GENITORI**

L'Elenco è composto di tre sezioni: 1) curatori speciali ex art. 473-bis.8 c.p.c.; 2) curatori del minore ex art 473-bis.7 c.p.c.; 3) difensori degli adulti. Esso verrà aggiornato ogni anno con la raccolta da parte dei singoli Consigli dell'Ordine del Distretto delle richieste di nuova iscrizione o di permanenza dei propri iscritti che dovranno essere trasmesse al COA di Torino con i nominativi già suddivisi per le predette diverse sezioni. Il COA di Torino provvederà ad inserire quanto ricevuto in un unico Elenco che trasmetterà ogni anno al Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta; ogni singolo COA del Distretto ne curerà la trasmissione al Presidente del Tribunale ordinario del relativo Circondario.

ART. 2

REQUISITI PER LA PRIMA ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'Elenco dei Curatori Speciali, dei difensori delle persone minori di età e dei difensori dei genitori è riservata agli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 2 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento;
- c) assenza di condanne penali;
- d) corretto adempimento degli obblighi formativi nell’anno precedente la richiesta di iscrizione;
- e) iscrizione all’elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato;
- f) attestazione di frequenza di un corso volto alla formazione del Curatore speciale e dell’Avvocato del minore e degli adulti (nelle procedure di adottabilità), che varrà per l’iscrizione per i due anni successivi dalla sua conclusione.
- g) in alternativa al punto f. aver conseguito il titolo di specialista a norma del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nel settore “diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni”
- h) appartenenza all’Ordine al cui Consiglio è richiesta l’iscrizione nell’Elenco o possesso di un domicilio professionale nel Circondario del predetto Ordine. Ciascun Consiglio dell’Ordine avrà comunque la facoltà di consentire, per il proprio Circondario l’iscrizione anche di Avvocati che - comunque in possesso dei requisiti di cui alle lettere che precedono - appartengano ad un diverso Distretto anche se sprovvisti di domicilio professionale nel Circondario dell’Ordine a cui avranno inoltrato la domanda.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEL CORSO

Il corso valevole per l’iscrizione nell’Elenco dovrà essere organizzato:

- I. dal C.N.F.;
- II. dalla Commissione famiglia distrettuale Piemonte e Valle d’Aosta;
- III. dai singoli COA componenti della Commissione distrettuale Piemonte e Valle d’Aosta e da altri COA, purché con le caratteristiche corrispondenti ai corsi organizzati dal CNF e dai COA del Piemonte e della Valle d’Aosta;
- IV. da Associazioni forensi riconosciute comprese nell’elenco di cui al Regolamento CNF n. 4/2014;
- V. da altre Associazioni o soggetti privati purché il corso abbia caratteristiche corrispondenti a quelle dei corsi di cui ai numeri I. II. e purché accreditati dal C.N.F.

Il corso dovrà avere ad oggetto la sola materia di cui alle presenti Linee Guida.

Art. 4

DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE

La domanda di prima iscrizione nell'Elenco è redatta mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato A, che dovrà trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del richiedente e che dovrà contenere:

- l'indicazione della sezione alla quale si chiede di essere iscritti: curatore speciale (art. 473-bis.8, c.p.c.); curatore del minore (art. 473-bis.7, c.p.c.); difensore dei genitori;
- anagrafica completa del richiedente, con indicazione dell'indirizzo di studio, del recapito telefonico, di posta elettronica ordinaria e certificata;
- attestato di avvenuta frequenza di un corso di formazione con le caratteristiche di cui all'art. 3 o in alternativa la documentazione attestante la specializzazione a norma del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nel settore "diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni" di cui alla lettera g. dell'art. 2;

Art. 5

PERMANENZA DELL'ISCRIZIONE NELLE LISTE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO: OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

Per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco dei Curatori Speciale e Difensori d'Ufficio dei genitori e delle persone minori di età, il richiedente deve:

- a) aver conseguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, almeno 10 (dieci) crediti formativi in diritto di famiglia e/o minorile, oppure 7 (sette) crediti formativi in diritto di famiglia e/o minorile e attestare di aver in corso nell'anno precedente alla richiesta 2 (due) incarichi come curatore speciale o difensore del genitore, in procedure in cui la persona minore di età sia stata assistita da un curatore speciale, e ciò anche qualora il richiedente sia esonerato per qualsiasi ragione dall'obbligo formativo;
- b) fornire autocertificazione che attesti la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b); c) d); e); g); h).

Nel caso in cui l'iscrizione sia avvenuta per il conseguimento del titolo di specialista la permanenza nelle liste è subordinata al mantenimento del suddetto titolo.

Dal momento dell’iscrizione, per la permanenza negli elenchi per gli anni successivi, sorge l’obbligo di formazione specifica di cui alla lett. a) del presente articolo.

Per gli anni successivi al primo l’avvocato dovrà inviare la richiesta di permanere nelle liste mediante la compilazione del modulo di cui all’allegato B che dovrà trasmettersi a mezzo PEC all’indirizzo del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del Richiedente. La mancata trasmissione verrà considerata come richiesta implicita di cancellazione.

Art. 6

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

In assenza dei requisiti di cui all’articolo precedente o in assenza della presentazione della richiesta di permanenza entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, l’Avvocato verrà cancellato dall’Elenco.

La richiesta di re-iscrizione potrà essere presentata ancora e solo per l’anno successivo a quello della cancellazione e solo dall’Avvocato in possesso dei requisiti per la richiesta di permanenza nell’anno in cui avrebbe potuto presentarla, fermo restando il possesso dei requisiti anche per l’anno in corso. In difetto, per accedere nuovamente all’Elenco l’Avvocato dovrà rispettare i requisiti richiesti per la prima iscrizione.

Art. 7

COMPITI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE E CRITERI DI NOMINA

Ciascun Consiglio dell’Ordine del Distretto decide sulle richieste di iscrizione e di permanenza dei propri Iscritti e sulla loro eventuale cancellazione verificando il rispetto dei requisiti di cui alle presenti Linee guida. Dunque, da ciascun Consiglio dell’Ordine del Distretto verrà compilato l’Elenco dei propri Iscritti che verrà inoltrato al COA di Torino entro il 31 gennaio con riguardo a coloro che daranno disponibilità alla difesa innanzi al Tribunale per i minorenni. Successivamente il COA di Torino provvederà a compilare l’Elenco del Distretto (con suddivisione dei Circondari) e ad inviarlo tempestivamente agli Uffici giudiziari.

L’Elenco dei curatori speciali/avvocati per le procedure pendenti innanzi al Tribunale ordinario verranno gestite in autonomia da ciascun Consiglio dell’Ordine, seppur con l’impegno di rispettare quanto previsto nelle presenti Linee guida delle quali daranno notizia ai propri iscritti con pubblicazione sul sito e divulgazione anche con eventi formativi.

I Consigli dell’Ordine si impegneranno ad invitare gli Uffici giudiziari, a rispettare per quanto possibile un criterio di turnazione nel conferimento degli incarichi, considerando altresì il criterio di

prossimità e dunque provvedendo alle nomine attingendo preferibilmente dal sotto-elenco del circondario ove la persona nel cui interesse la nomina verrà fatta abbia la residenza/domicilio.

Art. 8

DECORRENZA

Le presenti Linee guida verranno applicate per la predisposizione degli Elenchi dal 2025 e dunque i requisiti richiesti dovranno maturarsi nel 2024.